

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS,
MARGHERITI, TRIPODI e SCIVOLETTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 1987

Ordinamento del Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione

ONOREVOLI SENATORI. – Profonde innovazioni si sono prodotte in questi ultimi decenni nei processi produttivi, e in particolar modo in agricoltura.

Lo stesso governo della politica agricola si è andato gradualmente e sostanzialmente modificando, senza che a tutto ciò abbiano corrisposto la struttura e la strumentazione della politica agricola nazionale.

Ormai da diversi anni il governo della politica agricola si è andato trasferendo dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste agli organi comunitari, soprattutto per quanto riguarda l'intervento sul mercato, e alle regioni, che, prima con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e poi con il decreto del Presidente della Repubblica

24 luglio 1977, n. 616, hanno conseguito la più larga titolarità nelle competenze e nelle funzioni in materia agricola.

Questa situazione non ha però avuto riscontro nella riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, pur privato di alcuni strumenti amministrativi (riduzione di alcune direzioni generali), ha tuttavia mantenuto i suoi caratteri originari.

Il permanere per lungo tempo di una tale situazione non ha solo prodotto stati permanenti di frizione, di contestazione e di conflitto di competenze fra il Ministero dell'agricoltura e le regioni, ma di fatto ha creato barriere tra i due soggetti titolari dei poteri di intervento in agricoltura, la Comunità europea e le regioni, generando, spesso, incomunicabilità tra loro,

contrastati negli indirizzi, contraddizioni negli obiettivi, disarmonie nelle decisioni, e finendo per determinare uno stato di permanente conflittualità.

Lo stesso Ministero dell'agricoltura ha finito in questo modo per assumere un ruolo in parte residuale, ma proprio per questo è stato portato a reagire all'«espropriazione» delle funzioni di intervento nella gestione della politica agricola, con la spinta alla riappropriazione di competenze o attraverso leggi nazionali di intervento o attraverso la stessa opera amministrativa quotidiana.

È necessario quindi che la materia agricola trovi nella pubblica amministrazione più precise sistemazioni sia nelle competenze che nelle strutture e negli strumenti.

Un effetto utile al Ministero dell'agricoltura sarebbe potuto venire da una riforma generale della pubblica amministrazione e dei Ministeri. In questo quadro lo stesso Ministero dell'agricoltura avrebbe potuto trovare una felice ristrutturazione.

La lentezza però con cui si procede verso questo obiettivo non consente ulteriori rinvii della modifica del carattere e della struttura di questo Ministero senza rischiare il protrarsi di ulteriori disfunzioni e inefficienze della stessa politica agricola nazionale.

Per questa ragione si propone con il presente disegno di legge un nuovo ordinamento del «Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione», che svolga fondamentalmente funzioni di:

a) programmazione nazionale della politica agricola;

b) raccordo e coordinamento fra politica agricola comunitaria e politica agricola regionale;

c) controllo e vigilanza nella tutela della produzione agricola e nell'*import* ed *export* di essa.

Per far fronte a questi compiti si definiscono in modo circostanziato le funzioni che rimarrebbero al Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione, come previsto nell'articolo 1, liberandolo di funzioni improprie, che passerebbero a seconda della natura della materia o alle regioni o ad altri Ministeri (articoli 2, 3 e 4).

Per svolgere la funzione di coordinamento e di raccordo fra i poteri comunitari e quelli regionali in materia agricola il Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione si avvale delle sue prerogative, come stabilito dall'articolo 6.

L'articolo 7 definisce la nuova struttura burocratica funzionale, riservando al Governo, attraverso la delega (articolo 11), la revisione degli organici al fine di farli corrispondere alle nuove competenze e alle nuove funzioni.

Al fine di garantire al Ministero una struttura e una strumentazione di intervento agili ed efficienti l'articolo 9 riduce all'essenziale il numero dei comitati e delle commissioni consultive optando per forme di collaborazione con istituzioni o competenze esterne.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione esercita le seguenti funzioni:

a) svolge attività istruttoria per le funzioni spettanti al Consiglio dei ministri ed al CIPE, in ordine alla programmazione nazionale in agricoltura; partecipa alla determinazione della politica agricola italiana in sede internazionale e in sede comunitaria; emana direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni;

b) cura lo svolgimento di indagini e la raccolta di dati e informazioni necessarie alla programmazione in agricoltura;

c) predispose e redige un rapporto annuale da trasmettere al Parlamento e alle regioni, entro il 30 giugno di ogni anno, dal quale risultino gli obiettivi, gli stanziamenti, gli stati di avanzamento, le categorie dei beneficiari, gli strumenti e i risultati degli interventi nazionali, comunitari e regionali in agricoltura;

d) assicura la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione di informazioni economiche e statistiche riguardanti i prezzi e l'andamento dei mercati, nonchè altri dati utili, alla Comunità economica europea e garantisce l'espletamento dei servizi connessi alle operazioni di rimborso degli aiuti concessi dalla Comunità stessa;

e) assicura interventi di approvvigionamento e di regolazione del mercato di carattere nazionale;

f) svolge funzioni di controllo sull'importazione di prodotti agricoli e di interesse agrario determinati dalla legge;

g) adotta misure di intervento per impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici di interesse nazionale;

h) esercita le funzioni stabilite dalle leggi sugli enti sottoposti alla sua vigilanza e sulle

aziende nazionali nonchè sulla Federazione italiana dei consorzi agrari;

i) riconosce le unioni nazionali dei produttori in materia agricola e forestale;

l) emette la dichiarazione di esistenza dei caratteri di calamità o di eccezionale avversità atmosferica, delimita le zone colpite da tali avversità o calamità e ripartisce, fra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, i fondi relativi delle leggi nazionali;

m) dispone il riconoscimento dei marchi di qualità, delle denominazioni di origine e tipiche, delimita le relative zone di produzione;

n) provvede all'omologazione e alla certificazione dei prototipi delle macchine agricole;

o) compila la carta delle destinazioni potenziali agro-silvo-pastorali delle zone di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352;

p) cura le funzioni non delegate alle regioni in ordine alla tenuta dei registri di varietà, del catasto viticolo, dei libri genealogici;

q) esercita le funzioni relative alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze di uso agrario e forestale, salvo quanto disposto all'articolo 2;

r) provvede al controllo di qualità e alla certificazione varietale dei prodotti agricoli e forestali;

s) pubblica la Carta forestale d'Italia, prevista dall'articolo 4 della legge 1° marzo 1975, n. 47, e appresta la Carta della montagna, prevista dall'articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

2. In sede di esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria e zooprofilattica avviene su proposta del Ministro dell'agricoltura e dell'alimentazione, di concerto con il Ministro della sanità.

Art. 2.

1. Oltre a quelle stabilite da leggi precedenti, sono delegate alle regioni nonchè alle provin-

cie autonome di Trento e di Bolzano le funzioni di cui alle lettere *q)* e *r)* dell'articolo 1.

Art. 3.

1. Sono conferite alla competenza del Ministero dei lavori pubblici le funzioni relative alle opere di irrigazione di interesse nazionale, di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e tutte le altre funzioni di interesse nazionale afferenti la difesa del suolo e la regolazione delle acque.

Art. 4.

1. Tutte le funzioni amministrative non attribuite al Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione o ad altri Ministeri dalla presente legge sono esercitate dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 5.

1. Le regioni, le provincie autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici nazionali, l'AIMA e le società a prevalente partecipazione statale operanti in agricoltura sono tenuti a fornire al Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione le informazioni necessarie alla redazione del rapporto annuale di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 1 entro i termini che saranno fissati dal Ministro dell'agricoltura e dell'alimentazione.

2. Nel caso di assenza o incompletezza di informazioni, il Ministro dispone missioni conoscitive per la raccolta di dati.

Art. 6.

1. Il Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione assicura la partecipazione di propri funzionari alle riunioni in materia agricola presso la Comunità economica europea o altre sedi internazionali.

2. Le regioni possono partecipare con propri funzionari o esperti alle riunioni di cui al comma 1.

3. Nel caso siano interessate più di tre regioni, i funzionari o gli esperti regionali sono designati in numero di tre dalla Conferenza permanente dei presidenti delle giunte regionali e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 7.

1. Il Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione è ordinato in due direzioni generali ed in un ufficio, come segue:

a) Direzione generale per la programmazione e i rapporti internazionali, con compiti riguardanti:

1) programmazione: informazione, elaborazione dati, documentazione, redazione del rapporto annuale sugli interventi dello Stato e delle regioni;

2) interventi sul mercato: rapporti con l'AIMA e con l'Unione nazionale delle associazioni dei produttori agricoli, vigilanza sulla Federazione italiana dei consorzi agrari e commercializzazione dei prodotti agricoli a carattere nazionale;

3) rapporti internazionali con CEE, ONU, FAO;

b) Direzione generale per la tutela della produzione, con compiti riguardanti:

1) esportazione e importazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali;

2) registri di varietà, libri genealogici, brevetti, denominazioni di origine, indirizzo e coordinamento delle attività fitosanitarie, zootifilattiche e di repressione delle frodi;

c) Ufficio per gli affari generali ed il personale, con compiti riguardanti il personale e le strutture tecniche di supporto del Ministero.

2. Nell'ambito dell'Ufficio di cui alla lettera c) del comma 1 è istituito un ufficio per la raccolta delle informazioni sulla gestione e sui risultati degli interventi, che può avvalersi,

mediante convenzioni, di qualificate collaborazioni esterne.

3. L'Ufficio per gli affari generali ed il personale svolge altresì compiti di assistenza tecnica e promozione di sistemi di controllo gestionale interni alle regioni ed agli altri enti pubblici operanti in agricoltura.

Art. 8.

1. È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione un gruppo di lavoro composto di cinque funzionari ministeriali e cinque regionali con il compito di raccogliere elementi conoscitivi sui documenti, elaborazioni e proposte preliminari alle decisioni comunitarie in materia di agricoltura nonché sull'attuazione delle misure adottate dagli organismi internazionali nella stessa materia.

2. I funzionari regionali sono designati dalla Conferenza permanente di cui all'articolo 6.

3. Il gruppo di lavoro si avvale di una segreteria tecnica composta da personale della Direzione generale per la programmazione e i rapporti internazionali.

Art. 9.

1. Il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste è soppresso. Sono altresì soppressi tutti i comitati e le commissioni consultive attualmente esistenti presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tranne:

a) il consiglio di amministrazione del Ministero;

b) il Comitato nazionale delle unioni e associazioni dei produttori agricoli;

c) la Commissione tecnica centrale per l'equo canone per l'affitto dei fondi rustici;

d) il Comitato nazionale per il collegamento con le organizzazioni internazionali.

2. Le funzioni ed i compiti esercitati dai comitati e dalle commissioni sopresse, in quanto compatibili con le norme della presente legge, sono attribuiti, con decreto del Ministro dell'agricoltura e dell'alimentazione,

agli organi collegiali previsti dal comma 1 o alle direzioni di cui all'articolo 7.

3. Per l'elaborazione di norme tecniche e *standards* qualitativi il direttore generale competente può proporre al Ministro dell'agricoltura e dell'alimentazione comitati di esperti, aventi durata temporanea.

Art. 10.

1. È soppresso il Fondo nazionale di rotazione per la meccanizzazione agricola.

2. La disponibilità del Fondo va ripartita fra le regioni a statuto ordinario e le provincie autonome di Trento e di Bolzano e iscritta sul Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

Art. 11.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la revisione dei ruoli organici del personale, sulla base delle nuove attribuzioni assegnate al Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione e della struttura organizzativa fissate dall'articolo 7.

2. Non si può comunque procedere ad ampliamenti dell'attuale dotazione organica.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, il Governo è altresì delegato ad emanare decreti aventi valore di legge ordinaria per regolare il trasferimento alle regioni di uffici, personale e beni per l'esercizio delle funzioni amministrative indicate agli articoli 2 e 4 della presente legge. Le norme delegate sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e dell'alimentazione e con il Ministro del tesoro, previo parere della Conferenza permanente dei presidenti delle giunte regionali e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 12.

1. All'onere derivante dell'attuazione della presente legge, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1988, 6 miliardi per l'anno 1989 e 8 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Modificazioni al regime delle risorse proprie della CEE».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.